Gazzetta ufficiale

ISSN 0378-701 X

C 71

33° anno

21 marzo 1990

delle Comunità europee

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Numero d'informazione	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Commissione	
90/C 71/01	ECU	. 1
90/C 71/02	Riepilogo degli avvisi di gare d'appalto pubblicati nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, finanziate dalla Comunità economica europea ne quadro del Fondo europeo di sviluppo (FES) o del bilancio comunitario (Settiman dal 13 al 17 marzo 1990)	el a
	Corte di giustizia	
90/C 71/03	Sentenza della Corte (quarta sezione), del 7 febbraio 1990, nella causa C-343/87 A. Culin contro Commissione delle Comunità europee (Dipendente — Annulla mento di una nomina)	1 -
90/C 71/04	Sentenza della Corte (terza sezione), del 7 febbraio 1990, nella causa C-81/88 Helmut Müller contro Comitato economico e sociale delle Comunità europee (Dipendenti — Ristrutturazione dei servizi — Nomina in ruolo)	e
90/C 71/05	Sentenza della Corte (terza sezione), del 7 febbraio 1990, nella causa C-95/88 Claude Laval contro Comitato economico e sociale delle Comunità europee (Dipendenti — Ristrutturazione dei servizi — Nomina in ruolo)	2
90/C 71/06	Sentenza della Corte (seconda sezione), del 7 febbraio 1990, nel procedimento C-324/88 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail de Mons): Rosaria Vella contro Alliance nationale des mutualités chrétiennes (Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Parificazione di un periodo di inabilità al la voro coperto da indennità con un periodo assicurativo)	li i- ı-
90/C 71/07	Sentenza della Corte (quinta sezione), dell'8 febbraio 1990, nella causa C-279/87 Tipp-Ex GmbH & Co. KG contro Commissione delle Comunità europee (Articol 85 del trattato CEE — Contratto di distribuzione esclusiva — Divieto di importazione esclusiva di importazione esclusiva esclusiva esclusiva esclusiva esclusiva esclusiva esclusiva esclusiva esclusiv	lo 1i
	parallele)	5

Numero d'informazione	Sommario	Pagina
90/C 71/08	Sentenza della Corte (quinta sezione), dell'8 febbraio 1990, nel procedimento C-233/88 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Tariefcommissie di Amsterdam): Gijs van de Kolk-Douane Expediteur BV contro Ispettore delle dogane e delle accise (Classificazione doganale — Nomenclatura — Carne insaporita).	
90/C 71/09	Sentenza della Corte (sesta sezione), dell'8 febbraio 1990, nel procedimento C-320/88 (domanda di pronuncia pregiudiziale dello Hoge Raad dei Paesi Bassi): Ministro delle finanze contro Shipping and Forwarding Enterprise Safe BV (Interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 1 della sesta direttiva — Cessione di un immobile — Trasferimento economico del bene)	
90/C 71/10	Sentenza della Corte (seconda sezione), del 14 febbraio 1990, nella causa C-137/88: Marijke Schneemann e altri contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Diritti a pensione acquisiti prima di entrare al servizio delle Comunità — Trasferimento nel regime comunitario — Obbligo d'assistenza ai sensi dell'articolo 24 dello statuto).	
90/C 71/11	Sentenza della Corte (seconda sezione), del 14 febbraio 1990, nella causa C-350/88: Société française des biscuits Delacre e a. contro Commissione delle Comunità europee (Aiuto al burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria — Decisione con cui la Commissione ha ridotto il livello dell'aiuto — Ricorso d'annullamento).	
90/C 71/12	Ordinanza del presidente della Corte, del 14 febbraio 1990, nella causa C-358/89 R. Extramet Industrie SA contro il Consiglio delle Comunità europee (Dumping — Dazi definitivi — Calcio metallico)	
90/C 71/13	Causa C-381/89: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale collegiale di Atene, con ordinanza 2 ottobre 1989, nella causa Associazione intitolata: «Unione dei membri della libera chiesa evangelica» e altri contro Repubblica ellenica e altri	
90/C 71/14	Causa 32/90: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica italiana, presentato il 31 gennaio 1990	8
90/C 71/15	Causa C-36/90: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Danimarca, presentato il 5 febbraio 1990	8
90/C 71/16	Causa C-37/90: Ricorso dell'agricoltore Otto Heinemann contro il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee, presentato il 6 febbraio 1990	9
90/C 71/17	Causa C-38/90: Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dalla Crown Court di Maidstone, con ordinanza 20 dicembre 1989, nella causa Regina contro Thomas Edward Lomas	9
90/C 71/18	Causa C-39/90: Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof del Baden-Württemberg, con ordinanza 16 gennaio 1990, nella causa ditta Denkavit Futtermittel GmbH contro il Land Baden-Württemberg	10
90/C 71/19	Causa C-41/90: Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dall'Oberlandes- gericht di Monaco, con ordinanza 31 gennaio 1990, nella causa Dr. Höfner Klaus e Elser Fritz contro Macrotron Gesellschaft für Datenerfassungssysteme mit beschränkter Haftung	10
90/C 71/20	Causa C-42/90: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance di Marsiglia, con ordinanza 20 novembre 1987, nella causa Pubblico ministero contro Jean-Claude Bellon	11

Ι

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (1)

20 marzo 1990

(90/C 71/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e	12.2201	Scudo portoghese	180,587
lussemburghese	rghese 42,3381 desco 2,03587 landese 2,29336 nglese 0,744930 anese 7,80368 ancese 6,88322	Dollaro USA	1,20716
Marco tedesco	2,03587	Franco svizzero	1,81919
Fiorino olandese	2,29336	Corona svedese	7,39445
Sterlina inglese	0,744930	Corona norvegese	7,91534
Corona danese	7,80368	Dollaro canadese	1,42384
Franco francese	6,88322	Scellino austriaco	14,3217
Lira italiana	1505,33	Marco finlandese	4,82622
Sterlina irlandese	0,765527	Yen giapponese	185,118
Dracma greca	194,835	Dollaro australiano	1,59361
Peseta spagnola	130,772	Dollaro neozelandese	2,06528

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

⁽¹) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1). Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del Consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Riepilogo degli avvisi di gare d'appalto pubblicati nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, finanziate dalla Comunità economica europea nel quadro del Fondo europeo di sviluppo (FES) o del bilancio comunitario

(Settimana dal 13 al 17 marzo 1990)

(90/C 71/02)

Numero appalto	Numero e data del Supplemento alla Gazzetta ufficiale	Paese	Oggetto	Data limite deposito offerte
3205	S 50 del 13. 3. 1990	Messico	B-Bruxelles: Gestione e controllo della distribuzione elettrica	5. 4. 1990
3198	S 52 del 15. 3. 1990	Mozambico	MZ-Maputo: Forniture varie	15. 5. 1990
3209	S 52 del 15. 3. 1990	Ciad	TD-N'Djamena: Veicoli, motociclette e materiale agricolo	16. 5. 1990
3208	S 53 del 16. 3. 1990	Etiopia	ET-Addis Abeba: Forniture varie	10. 5. 1990

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

(quarta sezione)

del 7 febbraio 1990

nella causa C-343/87: A. Culin contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Dipendente — Annullamento di una nomina)

(90/C 71/03)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-343/87, A. Culin, dipendente della Commissione delle Comunità europee, con l'avv. J.-N. Louis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'avv. Yvette Hamilius, 11, boulevard Royal, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: S. Fabro e C. Verbraeken), avente ad oggetto l'annullamento della nomina di un altro dipendente al posto di capodivisione per il quale anche il ricorrente aveva presentato la propria candidatura, l'annullamento della decisione di respingere la candidatura del ricorrente e l'annullamento della decisione con cui è stato espressamente rigettato il reclamo da lui proposto contro i suddetti atti, la Corte (quarta sezione), composta dai sig.: C. N. Kakouris, presidente di sezione; T. Koopmans e M. Díez de Velasco, giudici; avvocato generale: J. Mischo; cancelliere: B. Pastor, amministratore, ha pronunziato, il 7 febbraio 1990, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La decisione con cui la Commissione, in data 24 novembre 1986, ha nominato il sig. N. Argyris capo della divisione «tessili, abbigliamento, cuoio, altre industrie manifatturiere» in seno alla Direzione generale della concorrenza è annullata.
- La decisione con cui la Commissione ha respinto la candidatura del sig. Culin al suddetto posto è essa pure annullata.
- La Commissione è condannata a versare al sig. Culin 1 franco a titolo simbolico di riparazione del danno morale da lui subito.
- 4) Per il resto, il ricorso è respinto.
- 5) La Commissione è condannata alle spese.

SENTENZA DELLA CORTE

(terza sezione)

del 7 febbraio 1990

nella causa C-81/88: Helmut Müller contro Comitato economico e sociale delle Comunità europee (1)

(Dipendenti — Ristrutturazione dei servizi — Nomina in ruolo)

(90/C 71/04)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-81/88, Helmut Müller, dipendente del Comitato economico e sociale delle Comunità europee, con l'avv. E. Lebrun, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso lo studio dell'avv. T. Biever, 83, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, contro Comitato economico e sociale delle Comunità europee (agenti: M. Bruggeman e D. Lagasse), avente ad oggetto l'annullamento delle seguenti decisioni adottate dall'ufficio del Comitato economico e sociale delle Comunità europee nell'ambito della procedura di nomina ad un posto vacante di capodivisione presso la direzione B, divisione dei trasporti e delle comunicazioni (avviso di posto vacante n. 46/87):

- la decisione, adottata il 29 giugno 1987, di prendere in considerazione due candidati per occupare, mediante promozione interna, due dei tre posti di capodivisione vacanti, fra cui il posto controverso;
- la decisione, adottata il 30 giugno 1987, di proporre al Consiglio delle Comunità europee la nomina di uno dei due candidati al posto controverso;
- la decisione, notificata con lettera del 13 luglio 1987, di non prendere in considerazione la candidatura del ricorrente;

nonché l'annullamento delle seguenti decisioni:

— la decisione con cui, in data 3 dicembre 1987, il Consiglio delle Comunità europee ha promosso al grado A 3 il candidato proposto e lo ha nominato capodivisione presso la direzione B, divisione dei trasporti e delle comunicazioni, in seno al segretariato generale del CES con decorrenza dal 1° agosto 1987;

⁽¹⁾ GU n. C 329 dell'8. 12. 1987.

⁽¹⁾ GU n. C 100 del 15. 4. 1988.

- la decisione con cui, in data 15 dicembre 1987, il presidente del CES ha disposto la mutazione del ricorrente alla direzione C, servizio specializzato dell'energia, dei problemi nucleari e della ricerca;
- la decisione esplicita di rigetto del reclamo del ricorrente, notificata all'interessato mediante nota del 18 dicembre 1987.

la Corte (terza sezione), composta dai sig.: M. Zuleeg, presidente di sezione; J. C. Moitinho de Almeida e F. Grévisse, giudici; avvocato generale: F. G. Jacobs; cancelliere: J.-G. Giraud, ha pronunziato, il 7 febbraio 1990, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

SENTENZA DELLA CORTE

(terza sezione)

del 7 febbraio 1990

nella causa C-95/88: Claude Laval contro Comitato economico e sociale delle Comunità europee (¹)

(Dipendenti — Ristrutturazione dei servizi — Nomina in ruolo)

(90/C 71/05)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-95/88, Claude Laval, dipendente del Comitato economico e sociale delle Comunità europee, con l'avv. E. Lebrun, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso lo studio dell'avv. T. Biever, 83, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, contro Comitato economico e sociale delle Comunità europee (agenti: M. Bruggeman e D. Lagasse), avente ad oggetto l'annullamento delle seguenti decisioni adottate dall'ufficio del Comitato economico e sociale delle Comunità europee per occupare un posto di capodivisione vacante in seno alla direzione C, divisione dell'agricoltura (avviso di posto vacante n. 47/87):

- la decisione, adottata il 27 giugno 1987, di prendere in considerazione due candidati per occupare, mediante promozione interna, due dei tre posti di capodivisione vacanti, fra cui il posto controverso;
- la decisione, adottata il 30 giugno 1987, di riservare il posto controverso ad un cittadino spagnolo;

 la decisione, adottata il 17 novembre 1987, di proporre al Consiglio delle Comunità europee la nomina, al posto controverso, del sig. Francisco Vallejo de Olavarria;

nonché l'annullamento delle seguenti decisioni:

- la decisione dell'ufficio, notificata con lettera del 26 novembre 1987, di non prendere in considerazione la candidatura del ricorrente;
- la decisione con cui il presidente del CES, in data 15 dicembre 1987, ha mutato il ricorrente alla direzione A, servizio specializzato dell'ambiente, della sanità pubblica e del consumo;
- la decisione esplicita di rigetto dei reclami del ricorrente, notificata all'interessato con nota del 4 febbraio 1988,

la Corte (terza sezione), composta dai sig.: M. Zuleeg, presidente di sezione; J. C. Moitinho de Almeida e F. Grévisse, giudici; avvocato generale: F. G. Jacobs; cancelliere: J.-G. Giraud, ha pronunziato, il 7 febbraio 1990, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

SENTENZA DELLA CORTE

(seconda sezione)

7 febbraio 1990

nel procedimento C-324/88 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail di Mons): Rosaria Vella contro Alliance nationale des mutualités chrétiennes (1)

(Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Parificazione di un periodo di inabilità al lavoro coperto da indennità con un periodo assicurativo)

(90/C 71/06)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

(Lingua processuale: il francese)

Nel procedimento C-324/88, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, dalla Cour du travail di Mons, nella causa dinanzi ad essa pendente tra Rosaria Vella, vedova Scaduto, e a., da una parte, e l'Alliance nationale des mutualités chrétiennes, dall'altra, domanda vertente sull'interpretazione degli articoli 1 e 27 del regolamento n. 3 del Consiglio, del 25 settembre

⁽¹⁾ GU n. C 111 del 28. 4. 1988.

⁽¹⁾ GU n. C 323 del 16. 12. 1988.

1958, per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (¹), dell'articolo 28 del regolamento n. 4 del Consiglio, del 3 dicembre 1958, che determina le modalità d'applicazione e integra le disposizioni del regolamento n. 3 (²), nonché degli articoli 1, 45 e 48 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della comunità (³), la Corte (seconda sezione), composta dai signori: F. A. Schockweiler, presidente di sezione; G. F. Mancini, e T. F. O'Higgins, giudici; avvocato generale: C. O. Lenz; cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato, il 7 febbraio 1990, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'articolo 1, lettera r) del regolamento n. 3 e l'articolo 1, lettera r) del regolamento (CEE) n. 1408/71 vanno interpretati nel senso che i periodi assimilati ad un periodo assicurativo devono essere determinati sulla base dei soli criteri risultanti dalla legge nazionale sotto la quale tali periodi sono stati maturati.

- (1) GU n. 30 del 16. 12. 1958, pag. 561/58.
- (2) GU n. 30 del 16. 12. 1958, pag. 597/58.
- (3) GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2.

SENTENZA DELLA CORTE

(quinta sezione)

dell'8 febbraio 1990

nella causa C-279/87: Tipp-Ex GmbH & Co. KG contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Articolo 85 del trattato CEE — Contratto di distribuzione esclusiva — Divieto di importazioni parallele)

(90/C 71/07)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-279/87, Tipp-Ex GmbH & Co. KG, Liederbach, rappresentata e assistita dall'avv. Ulrich Dörr, del foro di Francoforte sul Meno, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'avv. Jean Wagener, 10a, boulevard de la Foire, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: Norbert Koch e Alexander Böhlke), avente ad oggetto l'annullamento della decisione 87/406/CEE della Commissione, del 10 luglio 1987, relativa ad un procedimento d'applicazione dell'articolo 85 del trattato CEE [IV/31.192 — Tipp-Ex e IV/31.507 — Tipp-Ex (contratto tipo)], la Corte (quinta sezione), composta dai sig.: Sir Gordon Slynn, presidente di sezione; M. Zuleeg, R. Joliet, J. C. Moitinho de Almeida e G. C. Rodríguez Iglesias, giudici; avvocato generale: W. Van Gerven; cancelliere: J. A. Pompe, vicecancelliere, ha

pronunziato, l'8 febbraio 1990, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente è condannata alle spese.

SENTENZA DELLA CORTE

(quinta sezione)

dell'8 febbraio 1990

nel procedimento C-233/88 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Tariefcommissie di Amsterdam): Gijs van de Kolk-Douane Expediteur BV contro Ispettore delle dogane e delle accise (1)

(Classificazione doganale—Nomenclatura — Carne insaporita)

(90/C 71/08)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-233/88, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, dalla Tariefcommissie di Amsterdam, nella causa dinanzi ad essa pendente tra Gijs van de Kolk-Douane Expediteur BV e l'Ispettore delle dogane e delle accise di Amersfoort, domanda vertente sulla validità della nota complementare 6 a) inserita nella parte seconda, sezione 1, capitolo 2 della tariffa doganale comune dal regolamento (CEE) n. 3400/84, del Consiglio, del 27 novembre 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune (2) la Corte (quinta sezione), composta dai signori: Sir Gordon Slynn, presidente di sezione; M. Zuleeg, R. Joliet, J. C. Moitinho de Almeida e G. C. Rodríguez Iglesias, giudici; avvocato generale: G. Tesauro; cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato, l'8 febbraio 1990, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'esame della questione posta non ha messo in evidenza elementi che possano inficiare la validità della nota complementare 6 a) di cui alla parte seconda, sezione 1, capitolo 2 della tariffa doganale comune nella versione risultante dal regolamento (CEE) n. 3400/84 del Consiglio, del 27 novembre 1984.

⁽¹⁾ GU n. C 234 del 10. 9. 1988.

⁽²⁾ GU n. L 320 del 10. 12. 1984, pag. 1.

⁽¹⁾ GU n. C 294 del 5. 11. 1987.

SENTENZA DELLA CORTE

(sesta sezione) dell'8 febbraio 1990

nel procedimento C-320/88 (domanda di pronuncia pregiudiziale dello Hoge Raad dei Paesi Bassi): Ministro delle finanze contro Shipping and Forwarding Enterprise Safe BV (1)

(Interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 1 della sesta direttiva — Cessione di un immobile — Trasferimento economico del bene)

(90/C 71/09)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-320/88, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, dallo Hoge Raad dei Paesi Bassi, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Ministro delle finanze e Shipping and Forwarding Enterprise Safe BV (SAFE Rekencentrum BV), soggetto fiscale con sede in Hillegom, domanda vertente sull'interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 1 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (²), la Corte (sesta sezione), composta dai signori: C. N. Kakouris, presidente di sezione; T. Koopmans, G. F. Mancini, T. F. O'Higgins e M. Díez de Velasco, giudici; avvocato generale: W. Van Gerven, cancelliere: D. Louterman, amministratore principale, ha pronunciato, l'8 febbraio 1990, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) L'articolo 5, paragrafo 1 della sesta direttiva va interpretato nel senso che si considera come «cessione di un bene» il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario, anche se non è trasferita la proprietà giuridica del bene.
- 2) Spetta al giudice nazionale determinare, caso per caso, in relazione alla singola fattispecie, se viene trasferito il potere di disporre di un bene come proprietario, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 della sesta direttiva.

(seconda sezione)

del 14 febbraio 1990

nella causa C-137/88: Marijke Schneemann e altri contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Dipendenti — Diritti a pensione acquisiti prima di entrare al servizio delle Comunità — Trasferimento nel regime comunitario — Obbligo d'assistenza ai sensi dell'articolo 24 dello statuto)

(90/C 71/10)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-137/88, Marijke Schneemann e 408 dipendenti della Commissione delle Comunità europee, rappresentati e assistiti dall'avv. Jean-Noël Louis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'avv. Yvette Hamilius, 10, boulevard Royal, contro Commissione delle Comunità europee (agente: Sean Van Raepenbusch), avente ad oggetto l'annullamento della decisione con cui la Commissione ha rifiutato ai ricorrenti la propria assistenza finanziaria e tecnica nella lite che li oppone allo Stato belga per il trasferimento dei diritti a pensione acquisiti nell'ambito di un regime pensionistico belga, la Corte (seconda sezione), composta dai sig.: O. Due, presidente, f.f. di presidente di sezione; F. A. Schockweiler, presidente di sezione; G. F. Mancini, giudice; avvocato generale: G. Tesauro; cancelliere: J.-G. Giraud, ha pronunziato, il 14 febbraio 1990, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La decisione con cui la Commissione, in data 13 luglio 1987, ha respinto la domanda dei ricorrenti volta ad ottenere la sua assistenza in base all'articolo 24 dello statuto è annullata.
- 2) La Commissione è condannata alle spese.

SENTENZA DELLA CORTE

⁽¹⁾ GU n. C 311 del 6. 12. 1988.

⁽²⁾ GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.

⁽¹⁾ GU n. C 153 dell'11. 6. 1988.

SENTENZA DELLA CORTE

(seconda sezione)

del 14 febbraio 1990

nella causa C-350/88: Société française des biscuits Delacre e a. contro Commissione delle Comunità europee (¹) (Aiuto al burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria — Decisione con cui la Commissione ha ridotto il livello dell'aiuto — Ricorso d'annullamento)

(90/C 71/11)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-350/88, Société française des biscuits Delacre, società per azioni, con sede in Nieppe RC Hazebrouck (Francia), Société Etablissements J. Le Scao, società per azioni, con sede in Briec de l'Odet Francia), e Société biscuiterie de l'Abbaye, società a responsabilità limitata, con sede in Lonlay-L'Abbaye (Francia), rappresentate e assistite dagli avv. Patrick Dibout, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Tom Loesch, 8, rue Zithe, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: D. G. Lawrence e Patrick Hetsch), avente ad oggetto l'annullamento della decisione adottata dalla Commissione il 30 settembre 1988 per l'aggiudicazione n. 8 (2) nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto ed alla concessione di un aiuto per il burro ed il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (3), la Corte (seconda sezione), composta dai signori: F. A. Schockweiler, presidente di sezione; G. F. Mancini, e T. F. O'Higgins, giudici; avvocato generale: C. O. Lenz; cancelliere H. A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato, il 14 febbraio 1990, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Le società ricorrenti sono condannate in solido alle spese.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE

del 14 febbraio 1990

nella causa C-358/89 R. Extramet Industrie SA contro il Consiglio delle Comunità europee (1)

(Dumping — Dazi definitivi — Calcio metallico)

(90/C 71/12)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-358/89 R. Extremet Industrie SA, società di diritto francese, con sede in Annemasse (Francia), rappresentata e assistita dell'avv. Chantal Momège, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Aloyse May, 31, Grand-Rue, contro il Consiglio delle Comunità europee (agenti: Y. Chrétien e E. Stein), sostenuto dalla Commissione delle Comunità europee (agenti: E. L. White e R. Wagner), avente ad oggetto principale un'istanza volta ad ottenere che fosse sospesa l'esecuzione del regolamento (CEE) n. 2808/89 del Conisglio, del 18 settembre 1989, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di calcio metallico originario della Repubblica popolare cinese e dell'Unione Sovietica e che decide la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio istituito su dette importazioni, il presidente della Corte ha emesso, il 14 febbraio 1990, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.
- 2) Le spese, ivi comprese quelle della parte interveniente, sono riservate.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale collegiale di Atene, con ordinanza 2 ottobre 1989, nella causa Associazione intitolata: «Unione dei membri della libera chiesa evangelica» e altri contro Repubblica ellenica e altri

(Causa C-381/89)

(90/C 71/13)

Con ordinanza 2 ottobre 1989, pervenuta alla cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 21 dicembre 1989, il Tribunale collegiale di Atene ha sottoposto alla Core di giustizia, nell'ambito della causa dinanzi ad esso pendente fra l'Associazione intitolata: «Unione

⁽¹⁾ GU n. C 2 del 4. 1. 1989.

⁽²⁾ GU n. C 259 del 6. 10. 1988, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 31.

⁽¹⁾ GU n. C 16 del 23. 1. 1990.

dei membri della libera chiesa evangelica» e altri, e Repubblica ellenica e altri, le seguenti questioni pregiudiziali:

- a) se la seconda direttiva comunitaria sul diritto delle società 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976) e in particolare le disposizioni relative alla conservazione ed alla modifica del capitale delle società per azioni (articolo 25 e seguenti e 29) siano direttamente applicabili nello Stato greco dal 1º gennaio 1981, nel senso che i giudici greci devono applicare le disposizioni stesse alle liti dinanzi ad essi pendenti;
- b) se le sopramenzionate disposizioni prevalgano su quelle contrastanti della legge n. 1386/83, le quali si discostano dalle restanti disposizioni del diritto nazionale greco, che disciplinano corrispondenti questioni delle società per azioni, per il motivo che detta legge, la quale ha istituito la seconda convenuta, Società anonima «Organizzazione per la riorganizzazione delle imprese», che funziona nell'interesse generale sotto la sorveglianza dello Stato, è stata posta in vigore l'8 agosto 1983 con lo scopo principale del risanamento economico delle imprese.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica italiana, presentato il 31 gennaio 1990

(Causa 32/90)

(90/C 71/14)

Il 31 gennaio 1990, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dall'avvocato Sergio Fabro, del proprio servizio giuridico, in qualità di agente, elettivamente domiciliata presso il dott. Georgios Kremlis, Centre Wagner, Kirchberg, a Lussemburgo, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

— dichiarare che il governo della Repubblica italiana, obbligando i fabbricanti di prodotti a pasta filata ad indicare sull'etichetta la data di produzione nonché il luogo di provenienza o di origine del prodotto, ha mancato agli obblighi che gli incombono in base agli articoli 5 e 189 del trattato CEE ed all'articolo 3, paragrafo 1, punti 4 e 7 della direttiva 79/112/CEE del

Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (¹);

— condannare il governo della Repubblica italiana al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti:

Le indicazioni previste dalla legge italiana dell'11 giugno 1986 differiscono dalle obbligazioni imposte all'articolo 3 della direttiva 79/112/CEE.

(1) GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Danimarca, presentato il 5 febbraio 1990

(Causa C-36/90)

(90/C 71/15)

Il 5 febbraio 1990, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata del suo consigliere giuridico sig. Hans Peter Hartvig, in qualità d'agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georgios Kremlis, membro del suo servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno di Danimarca.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- dichiarare che il Regno di Danimarca, non avendo provveduto entro il termine prescritto ad attuare il regime d'aiuti, inteso ad incoraggiare il ritiro dei seminativi dalla produzione, di cui al regolamento (CEE) n. 797/85 (¹) relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del trattato CEE;
- condannare il Regno di Danimarca alle spese.

Mezzi e principali argomenti

Il regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, modificato dal regolamento n. 1094/88 (²), impone in modo chiaro ed inequivocabile agli Stati membri l'obbligo di adottare i provvedimenti che risultino necessari per attuare il regime d'aiuti inteso ad incoraggiare il ritiro dei seminativi dalla produzione. Il termine per l'adozione di questi provvedimenti scadeva, secondo quanto disposto dall'articolo 32, paragrafo 1 del regolamento, tenendo conto dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 1272/88 (³) della Commissione, il 15 luglio 1988. Risulta espressamente dall'articolo 189 del trattato CEE che uno Stato membro non può invocare difficoltà di natura interna per sottrarsi al rispetto degli obblighi che gli incombono in forza del diritto comunitario.

⁽¹⁾ GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 106 del 27. 4. 1988, pag. 28.

⁽³⁾ GU n. L 121 dell'11. 5. 1988, pag. 36.

Ricorso dell'agricoltore Otto Heinemann contro il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee, presentato il 6 febbraio 1990

(Causa C-37/90)

(90/C 71/16)

Il 6 febbraio 1990, l'agricoltore Otto Heinemann, residente in Neustadt 2 D-3057, Stöckendrebber 24, rappresentato ed assistito dagli avvocati Bernd Meisterernst, Mechthild Düsing e Dietrich Manstetten, Münster D-4400, Geistrasse 2, con domicilio eletto in Lussemburgo nello studio degli avvocati Lambert, Dupong e Konsbrück, 14 rue de Bains, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

 condannare in solido i convenuti a versargli, in forza dell'articolo 215, paragrafo 2 del trattato CEE, 52 652 DM a titolo di risarcimento dei danni più il 7 % di interessi a decorrere dalla presentazione della comanda giudiziale.

Mezzi e principali argomenti

Il ricorrente chiede il risarcimento del danno causatogli dal fatto che egli non ha potuto, dopo il 20 novembre 1989, riprendere, in modo economicamente ragionevole, nella sua azienda agricola, la produzione del latte. Fino a quel giorno egli aveva percepito, durante cinque anni, il premio per la non commercializzazione del latte in conformità ai regolamenti (CEE) nr. 1078/77 del Consiglio e (CEE) n. 1391/78 della Commissione. In seguito si è visto escluso dalla produzione del latte per il fatto che non è stato possibile attribuirgli alcun quantitativo di riferimento per le consegne, ai sensi dei regolamenti CEE) nr. 857/84 del Consiglio e (CEE) n. 1371/84 della Commissione.

I due regolamenti citati per ultimi sono stati annullati dalla Corte con sentenza 28 aprile 1988 (¹) perché non contemplavano alcuna attribuzione di quantitativi di riferimento a coloro che si erano astenuti dal vendere il latte in applicazione del regolamento (CEE) n. 1078/77. La normativa dichiarata invalida esorbitava in modo grave e manifesto dai limiti del potere discrezionale attribuito agli organi comunitari per definire la politica agricola comune; i legittimi interessi di coloro che si erano astenuti per un certo periodo dal porre in commercio il latte erano stati completamente ignorati dagli organi comunitari.

Il ricorrente chiede inoltre alla Corte di dichiarare, in via incidentale, che l'articolo 3 bis, paragrafo 2 inserito ex novo nel regolamento (CEE) n. 857/84 dal regolamento

(CEE) n. 764/89 costituisce, a questo riguardo, anch'esso una violazione del principio del legittimo affidamento e del principio di uguaglianza, in quanto attribuisce, a coloro che si sono in precedenza astenuti dal porre in commercio il latte o che hanno in precedenza riconvertito la loro produzione, soltanto il 60 % del quantitativo di latte che era stato consegnato dal produttore nel periodo di 12 mesi precedente il mese in cui è stata presentata domanda per ottenere la concessione di un premio di non commercializzazione del latte o di riconversione di mandrie bovine ad orientamento lattiero.

Il ricorrente si riserva di far valere il danno da lui subito a causa di questa normativa.

Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dalla Crown Court di Maidstone, con ordinanza 20 dicembre 1989, nella causa Regina contro Thomas Edward Lomas

(Causa C-38/90)

(90/C 71/17)

Con ordinanza 20 dicembre 1989, pervenuta nella cancelleria della Corte il 12 febbraio 1990, nella causa Regina contro Thomas Edward Lomas, la Crown Court di Maidstone ha sottoposto alla Corte di giustizia della Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84 siano invalidi in quanto *ultra vires* rispetto al potere conferito alla Commissione dall'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1837/80 come modificato dal regolamento (CEE) n. 871/84.
- 2) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1, quali siano gli effetti definitivi o temporanei delle parti invalide del regolamento.
- 3) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1, se possa affermarsi che il Regno Unito è autorizzato o tenuto, a norma del diritto comunitario:
 - a esigere la produzione di documenti in relazione ad operazioni di esportazione soggette ad imposizioni ai sensi del summenzionato articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84;
 - a promuovere un procedimento penale per false dichiarazioni in tali documenti in un caso come quello in esame nel procedimento nazionale in cui la disposizione nazionale a norma della quale è intentata l'azione penale dipende dall'esistenza di diritti e obblighi comunitari.

⁽¹⁾ Causa 170/86, GU n. C 142 del 31. 5. 1988, pag. 4.

Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof del Baden-Württemberg, con ordinanza 16 gennaio 1990, nella causa ditta Denkavit Futtermittel GmbH contro il Land Baden-Württemberg

(Causa C-39/90)

(90/C 71/18)

Con ordinanza 16 gennaio 1990, pervenuta nella cancelleria della Corte il 12 febbraio 1990, nella causa ditta Denkavit Futtermittel GmbH contro il Land Baden-Württemberg, rappresentato dal Ministerium für ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Baden-Württemberg (Ministero per le aree agricole, alimentazione, agricoltura e foreste) del Baden-Württemberg, la X sezione del Verwaltungsgerichtshof del Baden-Württemberg ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se il combinato disposto del paragrafo 4, lettera b) e del paragrafo 7 dell'articolo 5 della direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 (1), relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali, debba essere interpretato nel senso che:
 - consente agli Stati membri di istituire l'obbligo —
 non ancora vigente nell'ordinamento nazionale al
 momento dell'entrata in vigore della direttiva —
 di indicare gli ingredienti utilizzati nell'ordine
 della loro importanza ponderale decrescente nell'alimento composto («dichiarazione semiaperta»);
 - concede agli Stati membri solamente il diritto di mantenere un tale obbligo, qualora questo fosse già vigente al momento dell'entrata in vigore della direttiva.
- 2) Nell'ipotesi in cui la direttiva 79/373/CEE consenta agli Stati membri non solo di mantenere in vigore, bensì anche di istituire detto obbligo di etichettatura:
 - a) se ciò costituisca una «misura di effetto equivalente» ad una restrizione quantitativa all'importazione ai sensi dell'articolo 30 del trattato CEE;
 - b) se, nell'ipotesi in cui vi si ravvisi una misura di effetto equivalente, l'esigenza di tutela del consumatore imponga l'adozione dell'etichettatura «de qua»;
 - c) se, nell'ipotesi in cui si affermi la necessità dell'etichettatura di cui è causa al fine di garantire la tutela del consumatore, essa rappresenti il provvedimento meno restrittivo per la libera circolazione delle merci.

3) Nell'ipotesi in cui una restrizione alla libera circolazione delle merci derivante dall'obbligo di etichettatura «de quo» risulti illegittima ai sensi dell'articolo 30 del trattato CEE: se tale ostacolo agli scambi possa costituire una deroga giustificata, ai sensi dell'articolo 36 del trattato CEE, da motivi di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali.

Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht di Monaco, con ordinanza 31 gennaio 1990, nella causa Dr. Höfner Klaus e Elser Fritz contro Macrotron Gesellschaft für Datenerfassungssysteme mit beschränkter Haftung.

(Causa C-41/90)

(90/C 71/19)

Con ordinanza 31 gennaio 1990, pervenuta nella cancelleria della Corte il 14 febbraio 1990, nella causa Dr. Höfner Klaus e Elser Fritz contro Macrotron Gesellschaft für Datenerfassungssysteme mit beschränkter Haftung (società a responsabilità limitata, sistemi di raccolta dati), l'Oberlandesgericht di Monaco — quindicesima sezione — ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se il collocamento di personale direttivo nelle aziende da parte di società di consulenza aziendale per il personale costituisca una prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 60, primo comma del trattato CEE e se detto collocamento partecipi all'esercizio dei pubblici poteri ai sensi del combinato disposto degli articoli 66 e 55 del trattato.
- 2) Se il divieto assoluto del collocamento di personale direttivo nelle aziende da parte di società di consulenza tedesche, sancito dagli articoli 4 e 13 dell'Arbeitsförderungsgesetz (legge sulla promozione del lavoro, in prosieguo: AVG), rappresenti una norma in materia professionale giustificata da motivi di interesse generale ovvero un monopolio giustificato da motivi d'ordine e sicurezza pubblici (articoli 66 e 56, paragrafo 1 del trattato CEE).
- 3) Se una società di consulenza tedesca possa invocare, nel caso di collocamento di cittadini tedeschi presso imprese tedesche, gli articoli 7 e 59 del trattato CEE.
- 4) Se, con riferimento all'articolo 90, paragrafo 2, del trattato CEE, la Bundesanstalt für Arbeit (ente federale del lavoro) sia sottoposta, per il collocamento di personale direttivo presso aziende, alle norme del trattato stesso, segnatamente al suo articolo 59, e se il monopolio nel collocamento di personale direttivo presso aziende costituisca sfruttamento abusivo di una posizione dominante sul mercato ai sensi dell'articolo 86 del trattato CEE.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance di Marsiglia, con ordinanza 20 novembre 1987, nella causa Pubblico ministero contro Jean-Claude Bellon

(Causa C-42/90)

(90/C 71/20)

Con ordinanza 20 novembre 1987, pervenuta alla cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 15 febbraio 1990, il Tribunal de grande instance di Marsiglia ha sottoposto alla Corte di giustizia, nell'ambito della Causa dinanzi ad esso promossa dal Pubblico ministero contro Jean-Claude Bellon, la seguente questione pregiudiziale:

Se sia compatibile con il diritto comunitario il divieto di importare in Francia un prodotto alimentare legalmente fabbricato e posto in commercio in un (altro) Stato

membro perché contiene acido sorbico, conservante autorizzato dalla direttiva 64/54/CEE (¹) del 9 novembre 1963 (²), completata e modificata dai decreti (³), del 27 giugno 1967 (⁴), 30 marzo 1971 (⁵) e 17 dicembre 1973, 74/62/CEE (⁶), il cui impiego è tuttavia consentito dalla normativa francese soltanto in taluni prodotti, tassativamente enumerati, senza che sia invocata alcuna esigenza imperativa per giustificare tale limitazione.

⁽¹⁾ Alcuni evidenti errori di battitura (fra cui «9 novembre 1963», «65/54», «30 marzo 19») sono stati corretti nel testo sopra riportato.

⁽²⁾ GU n. 12 del 27. 1. 1964, pag. 161/64.

⁽³⁾ Il termine «decreto» sembra usato dal giudice «a quo» nel senso di «direttiva».

⁽⁴⁾ Direttiva 67/427/CEE GU n. L 148 dell'11. 7. 1967, pag. 1.

⁽⁵⁾ Direttiva 71/160/CEE GU n. L 87 del 17. 4. 1971, pag. 12.

⁽⁶⁾ GU n. L 38 dell'11. 2. 1974, pag. 29.

FONDAZIONE EUROPEA PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA E DI LAVORO

NUOVE TECNOLOGIE NELL'INDUSTRIA MANIFATTURIERA

Il presente opuscolo informativo si basa su 26 studi di casistica effettuati in Belgio, nella Repubblica federale di Germania, in Francia, in Italia e nel Regno Unito su incarico della Fondazione europea. Essi si sono concentrati sui seguenti settori:

- stato dello sviluppo tecnologico delle macchine CNC, dei sistemi CAD/CAM e del livello d'integrazione tra progettazione, programmazione e fabbricazione
- portata dell'introduzione di sistemi CAD/CAM integrati
- -- possibili conseguenze economiche e organizzative sull'industria manifatturiera
- conseguenze sull'interazione fra uomo, macchina e organizzazione del lavoro
- sviluppo di una politica aziendale dinamica del personale e collegamento con formazione, qualifiche e sviluppo professionale
- conseguenze sugli «utenti» del sistema nonché interazione fra tali «utenti»
- effetti sull'occupazione nell'industria manifatturiera

56 pagine

Pubblicato in: ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT.

N. di catalogo: SY-50-87-291-IT-C

ISBN: 92-825-7806-2

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

LIT 7 000

FB 200

ECU 4,60



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE L-2985 Lussemburgo

